COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

XXXII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE' COCCI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 339

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Senatori TURANI e altri: Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli Enti locali (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*). (2324) 339

PRESIDENTE 339, 341

TOGNONI 339, 340, 341

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore* . . 340, 341

BIAGGI NULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* . . 340, 341

Votazione segreta:

PRESIDENTE 341

La seduta comincia alle 9,35.

VACCHETTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Battistini Giulio e Merenda.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Turani ed altri: Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli enti locali (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato) (2324).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Turani, Amigoni, Giraudo, Cemmi, Chabod, Bussi, Benedetti, Sibille: « Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli enti locali ».

Nella scorsa seduta, la discussione era stata interrotta mentre si esaminava un comma aggiuntivo all'articolo 1, proposto dall'onorevole Tognoni, relativo alle sanzioni a carico del subconcessionario in caso di violazione di norme che implichino decadenza della concessione. Il Governo – che aveva accettato il principio – ha perfezionato la stesura di questo comma, mi pare in senso accettabile anche da parte dell'onorevole Tognoni. Do lettura della formulazione che si propone:

« Nei casi di inadempienza previsti dall'articolo 40 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, dovuta ad esclusiva responsabilità dell'esercente la miniera, il Ministero dell'industria e del commercio può, con la procedura prevista dal successivo articolo 41, revocare l'approvazione del contratto, che è risoluto di diritto ».

TOGNONI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo comma aggiuntivo.

(*È approvato*).

L'articolo 1, nel suo complesso rimane così formulato:

« Le Provincie, i Comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, titolari di concessioni minerarie, possono provvedere alla relativa coltivazione con contratti di appalto o altre forme d'esercizio affidate a terzi, per periodi non superiori a 20 anni.

Fermi restando i controlli previsti dalla legge comunale e provinciale, i contratti di cui al precedente comma debbono essere approvati dal Ministero dell'industria e del commercio. L'approvazione deve essere richiesta entro il termine perentorio di un mese dalla data della deliberazione favorevole degli organi di controllo

Il Ministero provvede sulla richiesta di approvazione entro tre mesi dalla presentazione della domanda: trascorso detto termine senza che il Ministero stesso si sia espresso, l'approvazione si intende data.

Nei casi di inadempienza previsti dall'articolo 40 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, dovuta ad esclusiva responsabilità dell'esercente la miniera, il Ministero dell'industria e commercio può, con la misura prevista dal successivo articolo 41, revocare l'approvazione del contratto, che è risoluto di diritto ».

È stato presentato un emendamento per ripristinare l'articolo 2, esistente nel testo originario del senatore Turani e che non fu approvato dal Senato. La proposta è stata fatta dal relatore ed il rappresentante del Governo aderisce. Anche l'onorevole Tognoni ha presentato un articolo aggiuntivo sullo stesso argomento.

L'articolo unico diviene, pertanto, articolo 1 e, come tale, lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. Rileggo il testo dell'articolo 2 da me proposto:

« Le norme della presente legge si applicano anche ai rapporti contrattuali in corso, ferma restando la loro durata. L'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio deve essere richiesta entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge ».

Per il collega Tognoni si dovrebbe – invece – porre un termine al 31 dicembre 1961 per tutti i contratti attualmente in corso. Dal gennaio 1962 dovrebbero applicarsi nuovi rapporti contrattuali. Pronunciare *ope legis* tale decadenza dei contratti in corso mi pare vada contro la fondamentale finalità della legge, che è appunto la sistemazione delle situazioni vigenti. La mia formulazione prevede, tuttavia, il nulla osta del Ministero competente con l'appoggio di apposita deliberazione dell'istituto superiore delle miniere. L'innovazione dell'onorevole Tognoni finirebbe per ledere i principî di stabilità dei rapporti giuridici per i quali i patti devono essere mantenuti. Non è detto che la risoluzione dei contratti sarebbe favorevole ad una delle parti. I comuni stessi si potrebbero trovare improvvisamente con le miniere a disposizione, senza la possibilità di poterle esercitare e senza trovare un esercente disposto ad accettarne l'esercizio.

La risoluzione, infine, determinerebbe delle gravissime conseguenze di natura giuridica ed economico-patrimoniale fra comune ed esercente della miniera.

Per questi motivi noi dobbiamo insistere nel testo come è stato da noi formulato.

TOGNONI. Il testo che io propongo è il seguente:

« Le norme della presente legge si applicano anche ai rapporti contrattuali in corso fino al 31 dicembre 1961.

Dal 1° gennaio 1962 le disposizioni dell'articolo 1 della presente legge si applicheranno soltanto ai nuovi rapporti contrattuali nel frattempo stabilitisi ».

Con tale norma non si lede alcun interesse, perché si dà modo agli enti locali di fare dei nuovi contratti e si prevede la durata di quelli esistenti fino al 31 dicembre 1961. Si dà tutto il tempo per stipulare nuovi contratti.

Mi si obietta che si potrebbero danneggiare i comuni. No, perché i comuni hanno fatto questi contratti in una situazione di incertezza, diciamolo pure, di dubbio. Perché? Perché i comuni e le provincie sapevano di non poter dare in appalto queste miniere. Oggi, invece, dopo l'approvazione di questa legge, i comuni e le provincie sono certi di poter dare in appalto la coltivazione delle miniere.

BIAGGI NULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Non sempre.

TOGNONI. Se questa legge viene fatta perché si trovano dinanzi alla Magistratura alcuni rapporti contrattuali definiti nulli perché contravvengono alle norme delle leggi minerarie, è chiaro che, quando questi contratti sono stati stipulati, gli enti che davano l'appalto non avevano la certezza di poter poi realizzare quanto è stabilito dalle norme con-

trattuali. Oggi, invece, siccome si autorizzano questi enti , per legge, in deroga alla legge generale, a dare in appalto le loro concessioni minerarie, è chiaro che essi tratteranno da una posizione di maggiore sicurezza nei confronti degli appaltatori. D'altra parte, la norma che noi proponiamo può anche portare determinati comuni che lo ritengano conveniente a dire: « noi fino al 31 dicembre 1961 andiamo avanti con questi contratti; il giorno dopo, decidiamo, a mezzo di un accordo bilaterale concordato, di continuare per altri cinque, dieci, venti anni. Quindi, non vedo quale inconveniente vi possa essere.

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. In qualche caso potrebbe anche essere sodisfatto di continuare col contratto vecchio.

TOGNONI. Se però non è sodisfatto, dobbiamo dargli la possibilità di farlo con un migliore offerente.

La questione è questa: voi avete detto che vi preoccupate soprattutto di risolvere la situazione anormale esistente, perché c'è una situazione di illegalità in questo campo. Diciamola chiaramente questa parola illegalità, perché la legge mineraria vieta che una concessione mineraria sia data in appalto. Quindi, è una situazione illegale. Dobbiamo sanare la situazione passata ? Saniamola, però, almeno, nel frattempo si stipulino nuovi contratti e, d'ora innanzi, si proceda con quelli.

Signor Presidente, poiché ho la parola dirò qualche altra cosa. Nel primo comma dell'articolo 1 è stata confermata la durata di venti anni; è stata esclusa la Regione dagli enti che possono dare in appalto le concessioni minerarie; sono stati mantenuti gli enti di beneficenza; è stato escluso il principio fondamentale che affermava che si dovesse in primo luogo chiedere che i giacimenti fossero coltivati attraverso enti autonomi. Noi siamo contrari a questa legge così come viene fuori. Pertanto, anche se l'articolo 2 venisse accettato nel testo da me proposto, noi voteremo contro il complesso della proposta di legge. Abbiamo voluto dire la nostra opinione per contribuire a fare una legge che, in maniera corretta, regolasse questa materia. Voi volete lasciare la durata dei contratti attuali. Lasciatela. I contratti sono stati fatti in una situazione di illegalità. Volete mantenerli. Manteneteli. Ricordate, soltanto, che le vostre decisioni pongono gli enti locali che sapevano, al momento delle stipulazioni in corso, di non poter dare in appalto queste miniere, in una posizione di minor forza rispetto ai subconcessionari.

BIAGGI NULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Sull'emendamento presentato dall'onorevole Tognoni devo far presente che non tutti questi contratti sono sicuramente illegali. In buona parte sono quelli attuati con l'entrata in vigore della legge iniziale del 1927 e che erano stati stipulati in condizioni di piena normalità. È da pensare che gli enti non si trovino in situazione di non sicurezza. È da pensare che quei contratti sono stati portati avanti nella migliore condizione da parte dei comuni; per quelli stipulati successivamente non è detto che siano illegali; potremmo essere, tutto al più incerti perché l'interpretazione delle sentenze della Magistratura non è univoca. D'altra parte, questi contratti sono sempre a lunga scadenza e, quando si viene a discutere delle condizioni, si deve tener conto dei calcoli fatti dai subconcessionari per l'ammortamento. Non possiamo dire: decade tutto *ope legis*, e porre i comuni in condizione di poter ricavare qualche eventuale indebito arricchimento. Ciò porterebbe le pratiche davanti all'autorità giudiziaria e creerebbe difficoltà estreme.

Il Governo insiste nel sostenere l'emendamento presentato dal relatore, che stabilisce di mantenere validi i contratti in corso fino a quando ne giungerà la relativa scadenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Tognoni e non accettato dal relatore e dal rappresentante del Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo presentato dal relatore.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge testé esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della voltazione segreta della proposta di legge:

Senatori TURANI ed altri: « Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli enti

locali » (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2324):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli 17
Voti contrari 9

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Agosta, Alberganti, Alessandrini, Amadeo Aldo, Baldi Carlo, Castagno, Colombo Vittorino, Cremisini, Dal Falco, De' Cocci, De Martino Carmine, Diaz Laura, Dosi, Fasano, Graziosi, Invernizzi, Lama, Larussa, Lombardi Ruggero, Musto, Origlia, Titomanlio Vittoria, Togni Giulio Bruno, Tognoni, Trombetta e Vacchetta.

Sono in congedo:

Battistini Giulio e Merenda.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI